

Comune di Montevarchi
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 22/12/2020
Modificato con deliberazione C.C. n.20 del 25/05/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2** - Limiti ed efficacia temporale delle norme tributarie
- Art 2 bis** - Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 3** - Forme di gestione delle entrate
- Art. 4** - Determinazione delle aliquote, canoni e tariffe
- Art. 5** - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni
- Art. 6** - Rapporti con il contribuente, diritto di informazione e documenti di prassi
- Art. 6 bis** - Conoscenza degli atti

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 7** - Definizione
- Art. 8** - Funzionario responsabile delle entrate tributarie

Capo I – Denunce, controlli e accertamenti

- Art. 9** - Dichiarazioni e denunce
- Art. 10** - Attività di controllo e Discarico per crediti inesigibili
- Art. 11** - Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 12** - Chiarezza e motivazione degli atti, requisiti degli atti di accertamento
- Art 12 bis** - Annullabilità e nullità degli atti tributari
- Art. 13** - Sanzioni tributarie
- Art. 14** - Interessi
- Art. 15** - Notificazione degli atti

Capo II – Riscossioni e rimborsi

- Art. 16** - Riscossione ordinaria
- Art. 17** - Ravvedimento operoso
- Art. 18** - Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 19** - Rateizzazione a seguito di avviso di liquidazione, accertamento o atto di intimazione al pagamento
- Art. 20** - Rateizzazioni concesse prima dell'avvio della riscossione coattiva
- Art. 21** - Riscossione coattiva
- Art. 22** - Rateizzazione entrate tributarie in caso di riscossione coattiva
- Art. 23** - Importi minimi per versamenti e rimborsi
- Art. 24** - Rimborsi
- Art. 25** - Compensazioni

Capo III – Contenzioso

Art. 26 - Contenzioso

Capo IV – Interpello

Art. 27 - Diritto di interpello

Capo V – Autotutela, divieti ed altri principi

Art. 28 - Istituto dell'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativa

Art. 28 bis - Divieto del bis in idem e di divulgazione dei dati del contribuente, principio di proporzionalità nel procedimento tributario, tutela dell'affidamento e della buona fede.

Art. 29 Principio del contraddittorio

Capo VI – Accertamento con adesione

Art. 30 - Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 31 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 32 - Avvio del procedimento di accertamento con adesione

Art. 33 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

Art. 34 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 35 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art. 36 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione ed invito a comparire

Art. 37 - Contraddittorio con il contribuente

Art. 38 - Accertamento con adesione

Art. 39 - Modalità di versamento

Art. 40 - Perfezionamento dell'adesione

Art. 41 - Effetti della definizione

Art. 42 - Riduzione delle sanzioni

Art. 43 - Omesso versamento delle somme dovute

TITOLO IV - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Art. 44 - Definizione

Art. 45 - Determinazione canoni, prezzi e tariffe

Art. 46 - Soggetti responsabili

Art. 47 - Accertamento delle entrate

Art. 48 - Modalità di pagamento

Art. 49 - Scadenze di pagamento

Art. 50 - Attività di riscontro

Art. 51 - Recupero bonario e Accertamento esecutivo patrimoniale

Art. 52 - Rateizzazioni e dilazioni di pagamento

Art. 53 - Riscossione coattiva

Art. 54 - Esonero dalle procedure di riscossione coattiva

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Norme transitorie

Art. 56 - Norme finali

Art. 57 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Montevarchi (AR) nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - a) dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3);
 - b) dall'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Le disposizioni del presente regolamento hanno sono volte a disciplinare le entrate comunali in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote e canoni e a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto al fine di prevenire l'insorgenza di controversie e perseguire l'equità fiscale.

Art. 2 Limiti ed efficacia temporale delle norme tributarie ¹

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti relativi alle entrate (tributarie e non), devono tener conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 Legge 212/2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
3. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

¹ Titolo ed articolo modificati con deliberazione consiliare n. del
Precedente titolo: "Limiti dei Regolamenti". Introduzione commi 2,3,4

Art 2 bis Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie ²

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3 Forme di gestione delle entrate.

1. La scelta della forma di gestione per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata nel rispetto delle vigenti norme in:
 - a. forma diretta;
 - b. forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c. concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e. affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza e l'affidamento ad un soggetto esterno deve necessariamente intervenire nel rispetto della normativa vigente.
4. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente/utente se e qualora non previsti da specifica norma.

Art. 4 Determinazione delle aliquote, canoni e tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote, le tariffe, i canoni ed ogni altro diritto relativi alle entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ciascun tributo/entrata.
2. In assenza di atto deliberativo, quando questo è richiesto, si applica il dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e

² Nuovo articolo introdotto con deliberazione consiliare n. del

indiretti dei relativi servizi.

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote, tariffe e canoni devono essere adottate, salvo diversa e specifica disposizione di legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, su proposta del Dirigente responsabile del servizio, in misura tale da consentire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione. Qualora dette deliberazioni non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i canoni, e le tariffe in vigore.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni

5. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe e corrispettivi di cui al precedente articolo.
6. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
7. Le Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa diversa disposizione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
8. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o da norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione. Sono fatte salve le successive verifiche da parte degli uffici Comunali in merito.

Art. 6 Rapporti con il contribuente, diritto di informazione e documenti di prassi ³

1. L'Amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'Amministrazione Comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini devono sempre essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
4. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) interpello;
 - d) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 6 bis Conoscenza degli atti ⁴

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto

³ Titolo ed articolo modificati con deliberazione consiliare n. del
Precedente titolo: Rapporti con il contribuente e diritto di informazione.
Introduzione comma 4

⁴ Nuovo articolo introdotto con deliberazione consiliare n. del

domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 241/1990, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7 Definizione

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 8 Funzionario responsabile delle entrate tributarie

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni entrata di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente, il funzionario responsabile è individuato nel dirigente/responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata.
3. In particolare, il Funzionario responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti arretrati;
 - e) cura il contenzioso tributario;
 - f) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, le mediazioni e le transazioni;

- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario;
 - h) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione dell'entrata e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare la riscossione;
 - l) compie ogni altra attività attinente alla gestione dell'entrata.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra il Funzionario responsabile si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.
 5. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Capo I – Denunce, controlli e accertamenti

Art. 9 Dichiarazioni e denunce

1. Il contribuente/utente o chi ne ha la rappresentanza legale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità previste dalla legge o dai regolamenti specifici.
2. Le dichiarazioni, salvo i casi per i quali è previsto l'utilizzo di modelli ministeriali, devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente e devono contenere almeno:
 - a) l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale/partita Iva;
 - b) gli oggetti imponibili e i dati necessari alla loro identificazione;
 - c) ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - d) la firma per sottoscrizione secondo i termini di norma.
3. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello di cui al comma precedente, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, dell'oggetto imponibile o del titolo dell'entrata, della decorrenza dell'obbligazione, delle eventuali riduzioni/detrazioni/agevolazioni e dell'ammontare dell'entrata da versare in osservanza alle normative vigenti.
4. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso, purché nel rispetto dei termini già previsti. Il mancato adempimento nel termine predetto, o in quelli già previsti se inferiori, rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
5. Per tutti i tributi comunali, per i quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione d'iscrizione, è altresì obbligatoria la presentazione della dichiarazione di variazione o di cessazione, pena la prosecuzione della vecchia iscrizione a ruolo dei tributi e l'applicazione di eventuali sanzioni.
6. In caso di omessa dichiarazione, in sede di accertamento non sarà possibile riconoscere all'interessato detrazioni, riduzioni, esenzioni, ad eccezione di quelle che, in base a norme di legge o di regolamento, eventualmente spettino anche in assenza della presentazione della dichiarazione.

Art. 10 Attività di controllo e scarico per crediti inesigibili

1. L'ufficio competente per il tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente in base alle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Funzionario responsabile di ciascun tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione. Ai fini del potenziamento dell'attività degli uffici del Comune e per incentivarne il lavoro, la Giunta Comunale, qualora tale azione sia possibile per norma o per contratto, può attribuire compensi speciali al personale addetto rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, volti al miglioramento della qualità del controllo, del corretto espletamento degli adempimenti da parte degli utenti, ovvero finalizzati all'ampliamento delle basi imponibili mediante recupero dell'evasione.
4. In apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente, su richiesta, al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
7. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 11 Accessi, ispezioni e verifiche

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo di cui al precedente articolo, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale degli uffici competenti o il personale dei soggetti esterni di cui al comma 5 del precedente articolo 10, specificamente incaricato in conformità alla vigente normativa, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o ricevute di versamento.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali si svolgono, salvo casi urgenti e adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor impatto possibile sullo svolgimento delle stesse.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

Art. 12 Chiarezza e motivazione degli atti, requisiti degli atti di accertamento ⁵

⁵ Modifica titolo ed articolo con deliberazione consiliare n. del

Precedente titolo: Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie.

Articolo precedente la modifica:

1. L'attività di liquidazione, accertamento, rettifica delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi anche alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli atti di cui al comma 2 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, Legge 296/2006 e dell'articolo 7 della Legge 212/2000, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dell'entità delle sanzioni comminate.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
7. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dall'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art 12 bis: Annullabilità e nullità degli atti tributari ⁶

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, Legge 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2 Legge 212/2000, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

6. L'avviso di accertamento di cui al comma 2 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere svolte dal concessionario nel rispetto della normativa vigente e con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

8. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dall'art. 1, comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Ai sensi dell'articolo 7-ter, Legge 212/2000, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 13 Sanzioni tributarie

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile del singolo tributo.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici.

Art. 14 Interessi

1. Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento dei tributi locali, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15 Notificazione degli atti

1. La consegna degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza, o di prescrizione, può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a. tramite messo notificatore comunale ovvero, qualora si tratti di atti di riscossione coattiva, tramite ufficiali della riscossione;
 - b. a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c. via posta elettronica certificata;
 - d. altre modalità individuate dalla normativa vigente.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
3. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.
4. Nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata, nessuna spesa o diritto verrà applicato.
5. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.⁷

⁷ Comma introdotto con deliberazione consiliare n. del

Capo II – Riscossioni e rimborsi

Art. 16 Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle entrate, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei cittadini;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge. In via generale il Comune accetta il pagamento effettuato entro i termini stabiliti:
 - a) mediante versamento tramite modello F24 in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge;
 - b) tramite la piattaforma tecnologica che consente i pagamenti informatici, le cui regole sono fissate dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005);
 - c) presso la Tesoreria comunale nei modi e con gli strumenti messi a disposizione dall'Ente (versamento diretto, bonifico, disposizione...) e previsti dalle disposizioni vigenti;
 - d) tramite versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio tesoreria.
3. In caso di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il relativo disciplinare dovrà sempre prevedere che il versamento, sia spontaneo sia a seguito dell'attività di accertamento o riscossione coattiva, venga effettuato direttamente su conto corrente intestato all'Ente (conto di Tesoreria o conti correnti postali), ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.

Art. 17 Ravvedimento operoso

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo e di tardiva presentazione delle dichiarazioni, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso di interesse legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e ss.mm.ii. per quanto attiene ai tributi locali.
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o da atti di riscossione coattiva, come stabilito dalla legge e dai Regolamenti di ciascuna entrata.

Art. 18 Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei confronti di tutti i soggetti obbligati nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti/utenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) qualora emergano circostanze generali, debitamente e analiticamente motivate, che rendono necessaria la sospensione, al fine di evitare generali e diffuse situazioni di disagio e/o semplificare gli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Con propria deliberazione, debitamente motivata, la sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati dalle fattispecie di cui al comma 1, individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima. La suddetta deliberazione viene comunicata al Consiglio Comunale per la

convalida nella prima seduta utile e viene resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento, solleciti, atti di ingiunzione, possono essere concesse rateizzazioni di pagamento, su specifica richiesta del contribuente, secondo le modalità e alle condizioni di cui agli articoli successivi ed in osservanza delle eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

Art. 19 Rateizzazione a seguito di avviso di liquidazione, accertamento o atto di intimazione al pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria risultanti da avvisi di liquidazione, accertamento, o atti di intimazione al pagamento, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, su specifica richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, dilazioni di pagamento secondo quanto stabilito dai commi successivi. Nel caso la tipologia e/o la modalità di richiesta/concessione delle rateizzazioni siano normate specificatamente dalla legge o dai regolamenti specifici si applica quanto previsto in detti regolamenti.
2. L'Ente si riserva la facoltà di procedere ad effettuare i controlli necessari alla verifica di quanto dichiarato dal contribuente.
3. La richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata al protocollo dell'Ente ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione, accertamento, o atto di intimazione al pagamento (sollecito) e deve contenere:
 - l'indicazione esatta del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - la motivazione per cui si chiede la rateizzazione del debito e la debita prova della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere (ad esclusione della prova testimoniale);
 - la polizza fideiussoria se richiesta.

In sede di istanza l'istante deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso, qualora ancora nei termini, in quanto aderisce alla richiesta pervenuta.

4. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti richiesti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con l'indicazione delle rate e dei relativi importi comprensivi degli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della richiesta.
5. Il Funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta del debitore che versi in una provata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
6. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, od il certificato unico dei debiti tributari rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali e di deposito intestati al soggetto

- richiedente, ovvero qualsiasi altra documentazione che provi lo stato di temporanea obiettiva difficoltà.⁸
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 14, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.⁹
 9. Le rateizzazioni di importi superiori ad € 6.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente durata pari a tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La garanzia potrà essere richiesta per importi differenti se previsto da norme di legge e/o da regolamenti specifici.
 10. In caso di mancato pagamento alla scadenza di 2 (due) rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio delle procedure di riscossione coattiva;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
 11. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato:
 - nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad € 100,00;
 - qualora per lo stesso debito il richiedente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento ed in seguito dichiarato decaduto dal beneficio.
 12. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 13. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso, le soglie di importo di cui al comma 5 si applicano con riferimento al singolo avviso di accertamento. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi o entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo o entrata, distinte domande di rateizzazione.

Art. 20 Rateizzazioni concesse prima dell'avvio della riscossione coattiva

1. Per quanto concerne i presupposti richiesti, i limiti di importo, il numero delle rate, le modalità e la decadenza dal beneficio della rateizzazione si rimanda a quanto espressamente previsto dal precedente articolo 19.

Art. 21 Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il

⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del

Precedente comma: „In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, ed il certificato unico dei debiti tributari rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali e di deposito intestati al soggetto richiedente, ovvero qualsiasi altra documentazione che provi lo stato di temporanea obiettiva difficoltà”

⁹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del

Precedente comma: L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

- Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Montevarchi;
 - b. Agenzia delle Entrate-Riscossione;¹⁰
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
 6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
 7. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.¹¹
 8. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - a. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

¹⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del

Precedente comma: I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a. il Comune di Montevarchi;
- b. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia s.p.a.;
- c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997

¹¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del

Precedente comma: Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Riscossione Sicilia s.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 Rateizzazione entrate tributarie in caso di riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario della riscossione forzata può concedere, su istanza dell'interessato che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione dei debiti tributari secondo quanto disposto all'art. 19 del presente regolamento.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata al protocollo dell'Ente oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata prima dell'avvio delle procedure esecutive. La rateizzazione pertanto, non può essere accordata nel caso in cui le stesse procedure esecutive siano già iniziate.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento immediato in un'unica soluzione del debito residuo.
6. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.
7. In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo non si applica quanto ai commi precedenti ma trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973.

Art. 23 Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Per importi minimi si intendono quegli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del debitore e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del Comune. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti, dell'attività istruttoria necessaria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.
2. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo qualora l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta (normalmente anno o periodo inferiore se frazione) sia inferiore o uguale ad € 12,00 per ciascun tributo, complessivamente inteso, ovvero riferito all'intera posizione passiva del soggetto per l'intero periodo di riferimento.
3. Non si fa luogo all'emissione e notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale per somme inferiori ad € 30,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 24 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente o d'ufficio se direttamente riscontrato. Sulle somme rimborsate sono calcolati gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, con maturazione giorno per giorno.
2. La richiesta di rimborso, presentata dal contribuente entro i termini di cui al comma precedente, deve contenere:
 - a. le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente la sua legittimazione a richiedere il rimborso, la residenza o sede legale ed il codice fiscale/partita Iva;
 - b. la somma richiesta a rimborso e le modalità di calcolo/determinazione della stessa somma;

- c. le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d. la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e. la firma per sottoscrizione.
3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile informa il contribuente chiedendo, se necessario, di produrre chiarimenti e documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e trasmette al contribuente il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta la risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere, decorso il quale, l'Ufficio procedente potrà archiviare l'istanza.
 5. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori o uguali ad euro 12,00 calcolati con le modalità di cui all'articolo 23 qualora applicabili ovvero qualora l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta chiesto a rimborso (normalmente anno o periodo inferiore se frazione) sia inferiore o uguale ad € 12,00 per ciascun tributo, complessivamente inteso.

Art. 25 Compensazioni

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, mediante compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, esclusivamente con riferimento a ciascun singolo tributo, anche in riferimento a diversi anni di imposizione, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, e purché la stessa sia autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata. Non è consentita la compensazione tra crediti/debiti afferenti a tributi distinti o tra debiti tributari e crediti derivanti da rapporti di diversa natura (a titolo di esempio e non esaustivamente, crediti commerciali, contributi, rimborsi di oneri, buoni spesa, ecc...).
2. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo ex D.P.R. n. 602/1973 e per le somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al funzionario responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente:
 - a. la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato;
 - b. le generalità del richiedente, la residenza, il codice fiscale/partita Iva;
 - c. l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno e le relative modalità di calcolo;
 - d. la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste ed eventualmente accordate, ma non liquidate.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo e deve essere indirizzata al funzionario responsabile dell'entrata oggetto della richiesta. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Capo III – Contenzioso

Art. 26 Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D. Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Montevarchi, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il

dirigente, o su delega il funzionario responsabile dell'imposta, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'Amministrazione. Il funzionario responsabile dell'imposta è incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Per la partecipazione alle udienze si può incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata valuta in ordine alla convenienza di resistere in giudizio, ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:
 - a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) al grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
 - c) alla convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le possibili spese di giudizio.
3. È compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, l'Amministrazione valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Capo IV – Interpello

Art. 27 Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento tributario di determinate fattispecie imponibili, come specificamente disciplinati dalla regolamentazione vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D. Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D. Lgs. 156/2015.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 della L. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e sempre che l'istanza di interpello risulti ammissibile, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta stessa è nullo.
6. Nel caso in cui giungano istanze di interpello formulate da un numero elevato di contribuenti, concernenti la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del servizio, inviato per posta elettronica ordinaria, ovvero diffusa a mezzo stampa sito istituzionale, oppure pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 28 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa ¹³

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile all'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, Legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto

¹² Modifica titolo Capo V con deliberazione consiliare n. del
Precedente Titolo: Capo V – L'autotutela tributaria

¹³ Modifica titolo articolo e contenuto articolo con deliberazione consiliare n. del
Precedente titolo: Istituto dell'autotutela tributaria

Articolo precedente la modifica:

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente, esercitando il potere dell'autotutela
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere:
 - a. i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante;
 - b. l'indicazione del domicilio di riferimento;
 - c. l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).
4. Il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento dell'atto adottato, laddove ravvisi un interesse pubblico e concreto ed in presenza di manifesti vizi dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali tra gli altri:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
 - b. evidente errore logico o errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c. errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
5. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).
6. In pendenza di giudizio il funzionario responsabile dell'entrata, prima di attivarsi per l'annullamento o revoca di un provvedimento, deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a. giurisprudenza formatasi in materia
 - b. grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - c. valore della lite;
 - d. costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.Qualora da tale analisi emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile può annullare, in tutto o in parte, il provvedimento. In tal caso, dell'atto di annullamento viene data comunicazione all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
7. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
9. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Fuori dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Si applica il comma 3 del presente articolo.

Art 28 bis Divieto del bis in idem e di divulgazione dei dati del contribuente, principio di proporzionalità nel procedimento tributario, tutela dell'affidamento e della buona fede¹⁴

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, Legge 296/ 2006 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, Legge 212/2000, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.
3. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni riguardanti i contribuenti, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
4. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. In conformità a tale principio, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
5. Il principio di proporzionalità di cui al comma 4 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
6. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
7. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Capo VI: abrogato¹⁵

¹⁴ Nuovo articolo introdotto con deliberazione consiliare n. del

¹⁵ Abrogazione Capo VI – “Reclamo e mediazione tributaria” con deliberazione consiliare n. del ...

Art. 29 Principio del contraddittorio¹⁶

1. Ai sensi degli artt. 6 bis della L. 212/2000 e 7 bis del D.L. 39/2024, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. In base al comma 2 dell'art. 6 bis della L. 212/2000, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso per i seguenti atti:
 - atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati basati sull'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune;
 - atti di pronta liquidazione, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e/o dai dati in possesso del Comune;
 - atti che scaturiscono dal controllo formale di rispondenza tra gli elementi contenuti nelle dichiarazioni/comunicazioni presentate dai contribuenti e i dati in possesso del Comune.
3. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella categoria degli atti di cui al precedente comma 2, per i quali è escluso l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo, i seguenti atti:
 - a. ruolo e cartella di pagamento;
 - b. ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910;
 - c. atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, nonché ogni ulteriore atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati;
 - d. atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis del citato articolo 77;
 - e. fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. avviso e sollecito di pagamento;
 - g. atti di liquidazione del tributo dovuto;
 - h. avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo;
 - i. rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - j. rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;

¹⁶ Modifica titolo e contenuto articolo con deliberazione consiliare n. del
Precedente Titolo: Istituto del reclamo e della mediazione tributaria

Articolo precedente la modifica:

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione tributaria secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del medesimo decreto legislativo.
2. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
3. L'istanza di reclamo-mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
 - a. di valore superiore a quelli definiti dalla norma;
 - b. di valore indeterminabile;
 - c. riguardanti atti non impugnabili;
 - d. di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.
4. La procedura di reclamo mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Il funzionario responsabile dell'entrata, a seguito dell'istanza presentata da parte del contribuente procede:
 - a. a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b. a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c. se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d. in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine e se del caso dopo può invitare il contribuente al contraddittorio e/o formulare, se ne ravvisa i presupposti, una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi dell'articolo 17-bis;
 - e. qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.
5. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o di rigetto della mediazione/reclamo e si perfeziona con il versamento entro 20 (venti) giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D. Lgs. 546/1992.

- k. provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati in base alle norme di legge e regolamentari;
 - l. diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - m. atti di contestazione delle sanzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 472/1997;
 - n. avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata si basi su meri incroci di dati nella disponibilità del Comune;
 - o. provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni fiscali basato su dati nella disponibilità del Comune.
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 5. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 6. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
 7. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
 8. La comunicazione di cui al comma 7 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
 9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
 10. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c. il termine, non inferiore a sessanta giorni:
 - per la presentazione di eventuali controdeduzioni
 - per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - d. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - e. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
 11. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 8 e 9, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 12. Nell'ambito del contraddittorio preventivo, il procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 e del vigente regolamento comunale in materia può essere attivato o a seguito della presentazione da parte del contribuente dell'istanza indicata al comma 10 lettera e del presente articolo oppure, di comune accordo fra le parti, a seguito delle osservazioni presentate dal contribuente, ove emergano i relativi presupposti.
 13. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 14. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 15. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 8 è successiva a quella del termine di decadenza

per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

16. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 472/1997.

Capo VI –Accertamento con adesione ¹⁷

Art. 30 Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di leale collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, e come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 31 Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti coobbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i restanti coobbligati.
5. Resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
6. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.¹⁸

Art. 32 Avvio del procedimento di accertamento con adesione ¹⁹

¹⁷ Modifica Capo VII diventa Capo VI con deliberazione consiliare n. del
Versione precedente la modifica: Capo VII Accertamento con adesione

¹⁸ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. del

¹⁹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. del

Articolo precedente la modifica:

Il procedimento di definizione può essere attivato:

a. a cura dell'Ufficio comunale;

b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 212/2000;
 - b) su istanza del contribuente:
 - nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto oppure in alternativa all'ipotesi precedente entro 15 giorni dalla notifica del successivo atto di accertamento;
 - nel caso di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, anteriormente all'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, entro i termini per la proposizione del ricorso;
 - c) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 33 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, invia al contribuente mediante raccomandata A/R o a altro mezzo ritenuto idoneo tipo la PEC (posta elettronica certificata), un invito a comparire. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo, di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio comunale.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 218/1997.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione da parte dell'ufficio dell'istituto dell'accertamento con adesione non riveste carattere di obbligatorietà, ma mera facoltà procedimentale.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio può indirizzare al contribuente ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono un invito ai sensi del comma 1, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 34 Procedimento ad iniziativa del contribuente ²⁰

1. Nei casi indicati dall'articolo 31 del presente regolamento, il contribuente può attivare il procedimento mediante la presentazione di un'istanza in carta libera.
2. L'istanza deve contenere:
 - I dati del contribuente, tra cui i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata ed ordinaria)
 - I riferimenti dell'atto di accertamento
3. l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.

²⁰ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. del
Articolo precedente la modifica:

1 Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera indirizzandola al Comune di Montevarchi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna diretta all'Ufficio Protocollo, oppure tramite Posta Elettronica Certificata, indicando i propri recapiti, anche telefonici.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

3. L'impugnazione dell'avviso mediante ricorso comporta la rinuncia all'istanza di definizione, trovando applicazione altri istituti deflattivi, quali il reclamo/mediazione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Art. 35 Effetti dell'istanza di accertamento con adesione ²¹

1. Dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e quelli per il pagamento del tributo sono sospesi:
 - In caso di avviso di accertamento soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo preceduto dalla comunicazione dello schema di atto, per un periodo di 30 giorni,
 - In caso di avviso di accertamento non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo per un periodo di 90 giorni.

Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale prevista dalla L. 742/1969.

2. La sospensione non opera se l'istanza è dichiarata inammissibile in quanto tardiva o relativa a materia che esula dal campo applicativo dell'istituto.
3. L'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

Art. 36 Esame dell'istanza di accertamento con adesione ed invito a comparire ²²

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.
3. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 37 Contraddittorio con il contribuente ²³

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente, o suo rappresentante munito di apposita e specifica procura, fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

²¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. del

Articolo precedente la modifica:

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

²² Articolo modificato con deliberazione consiliare n. del

Articolo precedente la modifica:

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

²³ Titolo modificato con deliberazione consiliare n. del

Titolo precedente: Contraddittorio

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato per l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro il periodo dalla notifica e fino alle 24 ore (escluse) precedenti tale data.
4. Qualora concordato tra le parti, in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento e sottoscritto, anche dal contribuente.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.²⁴

Art. 38 Accertamento con adesione

1. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a. gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
 - b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d. la liquidazione del tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 39 Modalità di versamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate dall'art. 19 del presente Regolamento. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

Art. 40 Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione dell'intera somma dovuta ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della eventuale garanzia prevista ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

²⁴ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. del

Art. 41 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione, comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - a. definizione riguardante accertamenti parziali,
 - b. sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione che lo sostituisce. Per ragioni procedurali l'Ufficio potrà notificare al contribuente copia dell'originario avviso di accertamento modificato secondo i termini dell'accertamento con adesione concordato.

Art. 42 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura ridotta prevista dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1. Ad ogni modo non si può dar luogo alla riduzione di sanzioni già ridotte, per norma o per previsioni regolamentari, a fronte di acquiescenza.

Art. 43 Omesso versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. La riscossione coattiva di cui al comma precedente non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

TITOLO IV - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Art. 44 Definizione

1. Le entrate extra tributarie possono essere suddivise in entrate patrimoniali di diritto pubblico ed entrate patrimoniali di diritto privato:
 - a) per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe lampade votive, etc.) e le sanzioni amministrative quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, le sanzioni in materia urbanistico-edilizia, le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali, le sanzioni al codice della strada;
 - b) per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Art. 45 Determinazione canoni, prezzi e tariffe

1. Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i canoni, le tariffe dei servizi a domanda individuale ed i corrispettivi sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Dirigente responsabile del servizio, tenuto conto dei costi diretti e indiretti, in misura tale da consentire l'equilibrio di bilancio e vengono approvati unitamente al bilancio di previsione.
2. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 46 Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Dirigenti ai quali le stesse risultano affidate dalla Giunta Comunale mediante il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Il Dirigente responsabile dell'entrata coordina tramite i propri servizi/uffici tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti e quanto necessario al Servizio Finanziario per l'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il Dirigente responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Le funzioni del soggetto incaricato della gestione/riscossione delle entrate patrimoniali ed i suoi rapporti con il Comune di Montevarchi sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal contratto di servizio.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

Art. 47 Accertamento delle entrate

1. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal responsabile cui è affidata la gestione:
 - a) la ragione del credito;
 - b) il titolo giuridico che lo supporta;
 - c) l'individuazione del soggetto debitore;
 - d) l'ammontare del credito;
 - e) la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo, di quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, avviene a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico.
3. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione giuridica con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Art. 48 Modalità di pagamento

1. Ai fini della economicità e della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti:

- a) presso la Tesoreria comunale nei modi e con gli strumenti messi a disposizione dall'Ente (versamento diretto, bonifico, disposizione...) e previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) tramite versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio tesoreria.
- c) riscossione on-line tramite portale;
- d) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile.

Art. 49 Scadenze di pagamento

- 1. Il pagamento delle somme relative ad entrate extra tributarie deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata nelle comunicazioni, atti, bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.
- 2. In caso di utilizzazioni temporanee (inferiori all'anno), di beni pubblici, il pagamento dovrà essere assolto anticipatamente subordinando ad esso il rilascio della stessa autorizzazione o concessione.

Art. 50 Attività di riscontro

- 1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
- 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 51 Recupero bonario e Accertamento esecutivo patrimoniale

- 1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
- 3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 6. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 52 Rateizzazioni e dilazioni di pagamento

1. I Dirigenti responsabili dell'entrata possono concedere, su specifica richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, dilazioni di pagamento secondo quanto stabilito dai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 19 del presente regolamento.
2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché della medesima tipologia (es. più atti di contestazione della medesima tipologia di violazione); in tal caso, le soglie di importo di cui al comma 5 dell'articolo 19 si applicano con riferimento al singolo atto di contestazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.
3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 19 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 53 Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Montevarchi;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.²⁵
5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
7. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.²⁶

²⁵ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del
Comma precedente:

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a. il Comune di Montevarchi;
- b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997

²⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. del

8. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
- a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
9. Per quanto non disciplinato dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
- mediante ruolo coattivo, secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione;
 - in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.
10. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal responsabile dell'entrata ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.
11. In caso di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 sono a carico del debitore:
- gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
 - le spese per la produzione e notifica dell'ingiunzione fiscale;
 - le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva quantificate in € 10,00. Tale importo può essere periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata;
12. Le spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nella misura prevista dal D.M. 21/11/2000. Le eventuali modifiche apportate al citato decreto con riferimento agli importi rimborsabili sono immediatamente applicabili anche alle entrate comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento. In ogni caso l'adozione di misure e azioni cautelari deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
13. Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi di legge.

Comma precedente:

Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019

Art. 54 Esonero dalle procedure di riscossione coattiva

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore ad Euro 20,00 (venti) se non diversamente definito da norme o regolamenti specifici.
2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva procedura, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma, salva diversa prescrizione di legge.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare compresi interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti comunali incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, fatti salvi i casi di rimando effettuati.

Art. 56 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473;
 - il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, anche senza la formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 57 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione.